



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Previdenza Sociale

Invalidità, Handicap, Disabilità

Silvio Tafuri, MD, Ph.D.

Previdenza Sociale

- ramo della legislazione sociale che ha come fine la **tutela del lavoratore** e dei **familiari** dai rischi conseguenti alla **menomazione** o alla **perdita** della sua **capacità lavorativa** a causa di eventi naturali o connessi al lavoro svolto
- basata sul principio della “**mutualità obbligatoria**”, ovvero si attiva esclusivamente a fronte del pagamento di un premio assicurativo obbligatorio agli Enti erogatori (INAIL, INPS).



l'Istituto

Informazioni



l'Istituto

HOME > **L'ISTITUTO**

Organi Istituzionali

Struttura organizzativa

Atti e normativa di riferimento

Il nuovo modello di servizio

Biblioteca centrale e Archivio storico

Patrimonio artistico


L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Sono assicurati all'Inps la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi.

La nostra storia

Nato oltre cento anni fa, allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, vecchiaia e morte, l'Istituto ha assunto nel tempo un ruolo di crescente importanza, fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del welfare.

Nel **1898** la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch'esso libero degli imprenditori.

Previdenza sociale



Invalidità Civile

Si considerano mutilati e invalidi civili:

- i **cittadini** affetti da **minorazioni congenite o acquisite**, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa** non inferiore ad un terzo
- i minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Invalidità Civile

Non rientrano tra gli invalidi civili:

- gli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio
- i ciechi e i sordomuti



Quantificazione della invalidità/inabilità

D.M. 5 febbraio 1992

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti

Publicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O .

Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 3, L. 29 dicembre 1990, n. 407 e contiene le rettifiche disposte dal D.M. 14 giugno 1994 (Gazz. Uff. 1° luglio 1994, n. 152) .

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con **IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DEL TESORO**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Quantificazione della invalidità/inabilità

B) tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati

cod.	APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	min.	max.	fisso
6001	ANGINA PECTORIS STABILE	0	0	60
6002	ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE	0	0	100
6409	CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	25
6410	CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	35
6414	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6415	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)	0	0	50
6416	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)	0	0	75
6441	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
6442	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6443	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0

In caso di presenza di patologie di apparati differenti, si procede con la formula riduzionistica

$$\text{Invalidità totale} = (a+b) - (a*b)$$

Handicap

*Si definisce persona handicappata colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale**, stabilizzata o progressiva, che è **causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa** e tale da determinare un processo di **svantaggio sociale o di emarginazione**.*

Disabilità

Per disabilità si intende una qualsiasi **limitazione o perdita**, conseguente a menomazione, **della capacità di compiere un'attività** nel modo o nell'ampiezza considerati **normali per un essere umano**

Legge n. 68 del 12 marzo 1999

Invalidità civile VS Handicap




- La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale
- Il riconoscimento dello stato di handicap prende in considerazione la difficoltà di inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata

I criteri di valutazione dei due accertamenti non sono legati l'uno all'altro, infatti si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza del riconoscimento di invalidità civile.

Invalidità civile VS Handicap

- L'accertamento dell'invalidità civile comporta il riconoscimento al diritto di determinate **provvidenze economiche**
- Il riconoscimento dello stato di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la **condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni fiscali** (permessi e congedi).

Accertamenti e diritti

- Accertamento dell'invalidità civile L.118/71  • Provvidenze economiche
- Accertamento dell'handicap L. 05-02-92 n°104  • Agevolazioni fiscali per il soggetto e per i familiari
- Accertamento della disabilità L. 12-03-99 n°68  • Collocamento mirato

Invalidità civile

PRESTAZIONI ECONOMICHE

1. Indennità mensile di frequenza
2. Assegno mensile
3. Indennità di accompagnamento
4. Pensione di inabilità

Indennità mensile di frequenza

- L'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del **18° anno di età**.
- Hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni **ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età**

Legge 289/1990

Assegno Mensile

- prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale compresa **tra il 74% e il 99%**.
- Hanno diritto all'assegno mensile gli invalidi parziali di **età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi**, che rispettino **requisiti di reddito**

Articolo 13, legge 118/71

Assegno Mensile

L'assegno è incompatibile con:

- pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.)
- con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'assegno viene trasformato in pensione sociale

Pensione di invalidità

- prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta **una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente** (invalidi totali).
- Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali di età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi, che rispettino **requisiti di reddito**

Pensione di invalidità

- Per gli **ultrasessantacinquenni** (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età**.
- L'indennità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

legge 118/71

Indennità di accompagnamento

- provvidenza economica erogata a domanda, in favore dei soggetti **invalidi totali** per i quali è stata accertata **l'impossibilità di deambulare** senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure **l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita**.
- L'indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è **indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali**.

Legge n. 18 del 1980, modificata dall' art. 1 della legge n. 508 del 1988.

Handicap

- **Persona handicappata:**

Soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

(art. 1, comma 1, della legge 104/1992)

- **Persona handicappata in condizioni di gravità:**

Soggetto che presenta una minorazione tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale

(art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992)

Handicap

Agevolazioni
fiscali,
lavorative e
per la mobilità

- Esenzione ticket (prestazioni ambulatoriali, farmaci)
- Deducibilità spese mediche
- Detrazioni IRPEF per figli disabili
- Detrazioni per gli addetti all'assistenza (badanti/baby sitter)
- Agevolazioni fiscali per l'eliminazione di barriere architettoniche
- Erogazione ausili e protesi (IVA agevolata)
- Esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari
- Prolungamento del congedo parentale fino al compimento del 3° anno di vita del bambino
- Agevolazioni fiscali su sussidi tecnici e informatici

Handicap

Agevolazioni
fiscali,
lavorative e
per la mobilità

- Permesso retribuito di 3 giorni al mese
- Contrassegno speciale per la circolazione e sosta di veicoli privati e individuali
- Congedo retribuito di due anni per i genitori di bambini con handicap grave
- Diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio
- Diritto a rifiutare il trasferimento contro il proprio parere
- Diritto al congedo per cure

Collocamento obbligatorio al lavoro

strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le **persone con disabilità** nelle loro capacità lavorative e di **inserirle nel posto adatto**



Legge n. 68/1999

- Per l'accesso al collocamento **non è previsto alcun limite di età**, salvo naturalmente quello stabilito per la cessazione dell'attività lavorativa.
- Per accedere al collocamento mirato è necessari
 - a una percentuale di **invalidità superiore al 45%**
 - una certificazione che attesti le capacità residue al lavoro.

Richiesta di prestazioni previdenziali

- Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999) si deve presentare **domanda all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) esclusivamente per via telematica** tramite il sito web dell'Inps.
- Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri regolarmente **residenti sul territorio nazionale**



Certificato medico introduttivo

- Redatto dal medico curante o di patronato
- Dati anagrafici
- Anamnesi, esame obiettivo, diagnosi
- Capacità deambulatoria
- Prestazioni previdenziali richieste



Mod. C (certificato medico)
COD. AP68



Certificato medico - 1/2

NUMERO CERTIFICATO

COGNOME NOME

SESSO M F CODICE FISCALE

NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV.

CODICE TESSERA SANITARIA

Codici ICD-9

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

specialista in commissione (solo per E. Romagna)

● Certifico che:

- La persona è impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- La persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
- La persona è affetta da malattia neoplastica in atto
- La persona è affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007
- Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio.

Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di:

- INVALIDITA' CECITA' SORDITA' HANDICAP DISABILITA'

Luogo data

Medico curante

Cognome Nome Codice fiscale

N° Iscrizione all'ordine provinciale dei medici

Certificato medico introduttivo

Il certificato deve indicare espressamente:

- patologie oncologiche in atto (per poter fruire delle previsioni della L. 80/2006)
- patologie gravi o stabilizzate, elencate nel D.M. del 2/8/2007, che danno titolo alla non rivedibilità (per poter contenere i tempi di convocazione a visita entro quindici giorni)

Fase Sanitaria

L'accertamento dello stato invalidante viene effettuato tramite visita da parte di una apposita **commissione medica integrata** dell'Azienda Sanitaria Locale costituita da:

- un presidente, medico specialista in Medicina Legale
- altri due medici scelti tra i dipendenti o convenzionati con l'ASL **di cui uno specialista in Medicina del Lavoro**
- un medico in rappresentanza di una delle associazioni storiche (ANMIC, UIC, ENS, ANFAS)
- un medico in rappresentanza dell'INPS
- uno specialista in malattie neurologiche o psichiatriche (se tra i soggetti da sottoporre ad accertamento vi sono minorati psichici o intellettivi).

Il cittadino può essere assistito da un medico di fiducia

Fase sanitaria- Handicap

L'accertamento dell'Handicap viene effettuato tramite visita da parte di una apposita **commissione medica** dell'Azienda Sanitaria Locale costituita da:

- un presidente, medico specialista in Medicina Legale
- altri due medici scelti tra i dipendenti o convenzionati con l'ASL **di cui uno specialista in Medicina del Lavoro**
- **Un assistente sociale**

Fase Sanitaria

Dopo aver effettuato la visita, la Commissione medica redige un verbale nel quale è riportato l'esito delle valutazioni.

L'accertamento sanitario può concludersi con:

1. un **giudizio medico legale espresso all'unanimità**
2. un **giudizio medico legale espresso a maggioranza.**

In caso di giudizio a maggioranza, la valutazione viene ripetuta da parte della **Commissione Medica Superiore dell'INPS**

Avverso il giudizio della Commissione Medica o della Commissione Medica Superiore dell'INPS è ammesso, entro 180 giorni, ricorso al giudice del lavoro

Aggravamento e revisione

La percentuale di invalidità potrà essere modificata:

- a domanda dell'interessato, qualora lo stesso ritenga che le proprie condizioni di salute siano peggiorate nel tempo (aggravamento)
- a seguito di visita ordinaria di revisione da parte del Centro Medico Legale dell'INPS, la cui cadenza viene stabilita in sede di accertamento sanitario

Elenco delle patologie escluse da visita di revisione

- Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
- Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
- Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.
- Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
- Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali
- Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.

- Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
- Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica. Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.
- Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
- Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
- Deficit totale della visione
- Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.

Assegno ordinario e pensione di inabilità

I soggetti che presentino determinati requisiti contributivi (almeno 2 anni di contributi negli ultimi 4 anni) possono presentare all'INPS richiesta di

- Assegno ordinario di invalidità, qualora la capacità lavorativa sia ridotta in misura maggiore di 2/3
- Pensione di inabilità, qualora la capacità lavorativa sia abolita

La valutazione viene eseguita dal Centro Medico Legale dell'INPS e fa riferimento alla capacità lavorativa specifica

I benefici previdenziali vengono erogati per tre anni e possono essere, a richiesta, rinnovati

La tutela della invalidità lavorativa

- Infortunio sul lavoro
- Patologia professionale

La valutazione viene eseguita, a richiesta del lavoratore, dal Centro Medico Legale INPS

Eventuali patologie valorizzate in >15% danno diritto alla costituzione di rendita

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISTITUTO

ATTIVITÀ

ATTI E DOCUMENTI